Articolo 13

Binari

[1] I binari per veicoli su rotaia devono essere disposti in modo da lasciare uno spazio libero fra l'ingombro del veicolo carico e gli edifici o gli ostacoli, eccettuate le rampe di carico. Questo spazio di sicurezza dev'essere almeno di:

a. 60 cm nei settori dove sono presenti esclusivamente lavoratori addetti al traffico ferroviario;

b. 1 metro nelle zone di traffico generale.

[2] Le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivi d'arresto infossati.

Gli articoli 13 e 14 contengono le disposizioni relative alla sicurezza del trasporto su rotaia all'interno delle aziende. Esse derogano in parte alle disposizioni della legislazione sulle ferrovie e trovano pertanto applicazione solo sull'area aziendale. I binari di raccordo con le FFS o con un'impresa di trasporto in concessione, ed i marciapiedi di carico devono essere costruiti in conformità alle disposizioni della legge federale sui raccordi ferroviari industriali (RS 742.141.5) e alla relativa Istruzione delle FFS W Bau GD 8/95. L'Associazione svizzera di logistica ha pubblicato delle raccomandazioni (n. 206.1) sulla pianificazione e la progettazione dei binari all'interno delle aziende.

La resistenza e la costruzione dei binari, degli scambi e delle piattaforme girevoli saranno determinate in funzione del materiale rotabile previsto, in modo da garantire la sicurezza del traffico ferroviario.

Bisogna evitare che i veicoli si mettano spontaneamente in moto e non superino le estremità dei binari, e che le piattaforme girevoli ed i carri-ponte non si spostino inaspettatamente.

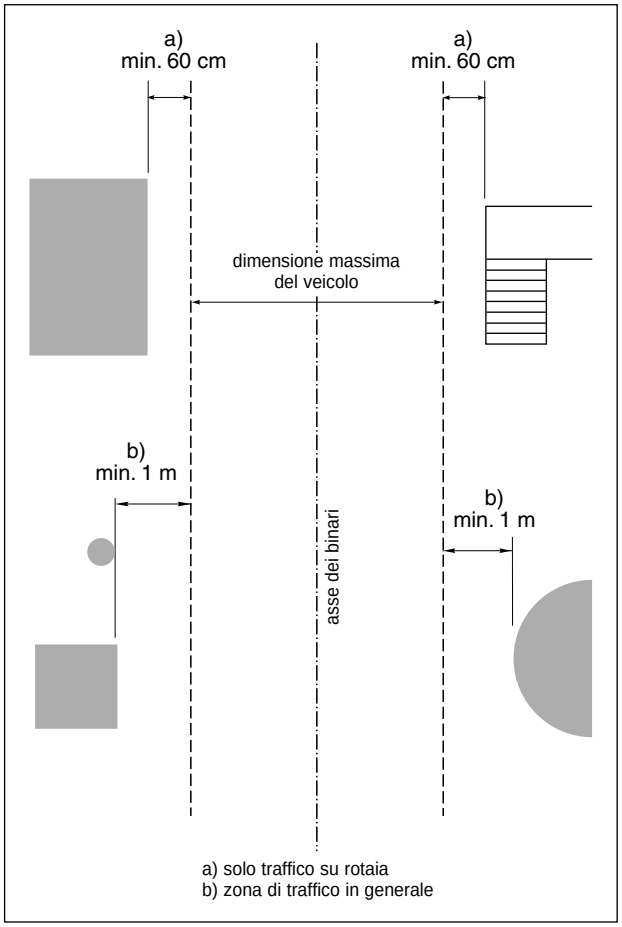

Figura 413-1: Distanze di sicurezza per veicoli su rotaia

Capoverso 1

Questo capoverso fissa le distanze di sicurezza da rispettare affinchè una persona non possa essere trascinata da un vagone ferroviario in movimento. Questa distanza é maggiore quando vi possono essere in prossimità persone estranee alla manovra dei veicoli; una distanza ridotta può essere ammessa per il personale di manovra specialmente formato (v. fig. 413-1).

Capoverso 2

Il secondo capoverso ricorda che i dispositivi di blocco non devono costituire ostacolo alla circolazione delle persone e dei veicoli stradali nelle zone aperte alla circolazione generale.